



CENTRO CULTURALE

“Charles Péguy”

28838 STRESA - Via G. Verdi, 13

Tel. 0323.33071 - 32122

E-mail: charlespeguy@libero.it



CANIO DI MILIA

**NECESSITÀ DI UNO STATO MODERNO
SUSSIDIARIETÀ, RISPETTO DELLA PERSONA,
FEDERALISMO, ATTENZIONE ALLA DOTTRINA SOCIALE.
ROSMINI INTUÌ QUESTA ESIGENZA 150 ANNI FA
XVII° Ciclo di Incontri
Stresa, 30 novembre 2003 ore 15,00
Sala Pusineri**

I temi indicati nel titolo forse richiederebbero, per un loro sviluppo articolato e approfondito, diverse conferenze e non certo una sola. Cercherò pertanto di mettere in luce, seppur sommariamente alcune posizioni di Antonio Rosmini a riguardo e noteremo come esse, teorizzate più di 150 anni fa, siano non solo attuali, ma di valore profetico.

Cominceremo col vedere il ruolo della persona in Rosmini. In modo particolare su cosa si fonda la sua dignità. Da qui analizzeremo cosa è per Rosmini il diritto e quindi cosa è lo Stato. Il tutto attraverso anche dei riferimenti con la dottrina sociale della chiesa.

Iniziamo dalla persona.

Il principio personale

Con la definitiva acquisizione del concetto di *persona*, il pensiero di Rosmini raggiunge la sua piena maturità.

Un accenno pertanto alla concezione antropologica rosminiana pubblicata con l'*Antropologia in servizio della scienza morale*, opera scritta negli anni 1831-32, ma data alle stampe nel 1838, appare doverosa. Con quest'opera a Rosmini va il merito di consegnare un discorso sulla *persona* completo, suggestivo e di forte attualità.

Iniziamo col dire che col termine *persona* Rosmini non intende né l'uomo in generale, né qualunque parte o una qualche facoltà dell'essere umano: “Il principio personale dell'uomo non è tutto l'uomo; questo principio non è che il migliore elemento dell'uomo, la cima più alta dell'umana natura. Che cosa è veramente la persona? [...] L'individuo di una data natura non viene chiamato persona se non a cagione di un elemento sublime che è in lui, ...In una parola, l'elemento *personale* che si trova nell'uomo è la sua *volontà intelligente*, pel quale egli diventa autore delle sue proprie azioni”.¹

La *persona*, dunque, chiamata anche “principio personale” o “elemento personale”, è il più alto dei principi dell'uomo. Il “centro di attività” dell'uomo stesso.

Da qui si può comprendere una delle più famose, tra le tante, definizioni di *persona*: “La persona si può definire un soggetto intelligente, e volendone dare una definizione più esplicita diremo che si chiama persona un individuo sostanziale intelligente, in quanto contiene un principio attivo, supremo, ed incomunicabile”.²

¹ Antonio Rosmini, *Filosofia della politica. La società ed il suo fine*, a cura di Sergio Cotta, Rusconi, Milano 1985, p. 176.

² Antonio Rosmini, *Antropologia in servizio della scienza morale*, cit., n. 832, p. 460.

È infatti *sostanza intelligente*, in quanto dotata *per natura* dell'atto primo dell'intelligenza, cioè l'intuizione dell'essere. Non vi è infatti esistenza più piena e ricca di una natura intelligente.³ L'intelligenza e la volontà, di cui la persona è principio, sono per natura *relazionate* con l'essere. L'intelligenza infatti *intuisce* l'essere, mentre la volontà opera un *ri-conoscimento* o *mis-conoscimento*.

E' chiaro qui che la definizione che Rosmini dà alla persona è originata dalla soluzione data al fondamento gnoseologico con *l'idea di essere*.

Si tratta di una definizione che si inserisce nella scia che va da Agostino e Boezio e che ha portato la cultura occidentale a individuare la categoria di *persona* intesa come valore assoluto di ciascun uomo.

Dunque per Rosmini l'essere umano è qualcosa di complesso, una struttura composta da un sistema di principi distinti ma tra loro gerarchicamente connessi, facenti capo, al loro *vertice*, al principio personale. Mentre col termine *uomo* Rosmini indica la *natura umana* cioè i principi che costituiscono l'essere umano nella sua complessità (fisici, biologici, psichici, spirituali), col termine *persona* indica, invece, il principio supremo (intelligenza-volontà) cui è affidato l'*agire* umano, il suo sussistere come uomo.

Si può ora ben comprendere su cosa si fonda la *dignità* della persona umana. È la sua fondazione metafisica che la riconduce alla *naturale ordinazione* della persona all'assoluto cioè a Dio. Questa ordinazione della persona a Dio trova la sua prima e immediata espressione nel rapporto della persona con l'essere, che di Dio è una manifestazione o un'*appartenenza*. Il fondamento dell'assoluta dignità della persona è dato proprio da questa sua partecipazione all'infinità dell'essere, attraverso l'intuizione dell'essere. Nella relazione con l'essere la persona diventa capace di verità (*conoscenza* dell'essere), di virtù (*amore* verso l'essere), di felicità (*fruizione* dell'essere).

L'individuo trova dunque la sua piena dignità grazie all'elemento personale col quale può aderire totalmente alla verità, all'essere contemplandolo oggettivamente.

La persona non è il fine assoluto ma *ha* un fine assoluto. In conclusione, la persona è fine relativamente al mondo ed agli altri uomini, perché partecipa dell'essere infinito; ma questo stesso fine, poi, è ordinato a Dio, il quale diventa per la persona fine assoluto. Questa speciale relazione con l'assoluto determina una piena dignità che pone la persona alla sommità della gerarchia di tutti gli esseri.

La persona come *diritto sussistente*

Vediamo come la *persona* stessa è per Rosmini la sede d'ogni diritto, anzi per Rosmini *la persona è lo stesso diritto sussistente ed essenziale*. Ciò che infatti mina la naturale congiunzione tra l'uomo e l'essere ideale e la legge morale, o lede l'autonomia del principio personale, intacca i primi e più radicati diritti che l'uomo ha per natura.

I primi diritti sono individuati e definiti da Rosmini come *diritti naturali innati* e sono quelli relativi alla verità, alla giustizia ed alla felicità; diritti che determinano quell'appagamento dell'uomo nell'unione della giustizia e verità.

Accanto ai diritti naturali innati poi ce ne sono anche di *derivati*. Di questi *diritti derivati* alcuni sono *connaturali*, in quanto esistono per il fatto dell'esistenza stessa dell'uomo. Si tratta per esempio dei diritti che la persona ha sopra il suo corpo, sulla sua vita, sulla sua conservazione. Altri invece sono *acquisiti*. I diritti connaturali e innati sono quelli su cui la persona ha un dominio pieno e assoluto, una piena libertà giuridica, violando i quali si offende la legge morale. I diritti acquisiti invece sono oggetto di una libertà giuridica

³ Cfr. Antonio Rosmini, *Antropologia in servizio della scienza morale*, cit., n. 833, p. 461.

relativa, in quanto la loro sfera si può allargare o restringere a contatto con la libertà giuridica altrui.

Il diritto connaturale per essenza è la *persona umana*. Possiamo ora capire meglio perché per Rosmini la persona è il diritto (e non *ha* il diritto), è la libertà (e non *ha* la libertà). In sostanza “la persona dell’uomo è il diritto umano sussistente”.⁴

La persona umana è attività e principio supremo grazie al lume della ragione (o essere intelligibile). In questo senso la persona è ai *comandi dell’infinito*, in quanto il *comandare* ogni altro principio naturale ne afferma la sua *supremazia*: Proprio questa originaria costituzione della *persona* in relazione con l’infinito determina l’inizio della nozione di *diritto* e di *dovere*. Ai *comandi dell’infinito*, cioè in questa sua attività e relazione con l’essere, la persona *non deve* essere in alcun modo intralciata; essa ha *il diritto* di agire e sviluppare se stessa in questa attività. E’ questo cioè il primo e originario diritto dell’uomo. Questa attività quindi costituisce il diritto stesso. Quindi la persona nella sua originaria attività di intuizione dell’essere è essa stessa diritto.

Questo principio supremo permette all’uomo di partecipare del lume della ragione. È proprio questa attività che coincide con quella del diritto. Quindi chi mina o interrompe il rapporto tra soggetto uomo e l’oggetto che lo illumina, viola la persona e al contempo viola il diritto. Tale lesione si verifica quando si tenta di distogliere l’uomo dalla verità, dalla virtù, dalla felicità alla quale tende per natura.

La prima proprietà della persona è data dalle varie facoltà di cui l’uomo è fornito per natura, in modo da crescere e perfezionarsi. Di conseguenza l’uomo ha il diritto a non essere ostacolato nello sviluppo onesto delle proprie facoltà naturali, purché tale sviluppo non sconfini nell’altrui libertà giuridica. La persona, dunque, non è solo l’essenza del diritto, ma la sua essenza sussistente, cioè è il diritto nella sua piena realtà ontologica, che implica in sé il germe o fondamento morale del dovere. Queste le stesse parole di Rosmini : “Se dunque la persona è attività suprema per natura sua, egli è manifesto che si dee trovare nell’altre persone il dovere morale corrispondente di non lederla, di non fare pure un pensiero, un tentativo volto ad offenderla e sottometterla, spogliandola della sua supremazia naturale [...]. Dunque la *persona* ha nella sua natura stessa tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque il diritto sussistente, l’essenza del diritto”.⁵ Da questa attività deriva la stessa libertà della persona, che non può essere limitata nel suo operare. In questo senso la persona, in quanto *suprema* facoltà di agire, è essenzialmente *libertà*.⁶ Questa nozione di *persona-libertà* esprime l’essenza del diritto.

Elementi costitutivi del diritto: Proprietà e libertà

Sicuramente suggestiva l’immagine della persona come *centro* da cui irradiano *tutti i diritti*. In questo senso rispettare la persona significa non violare la *sfera* della sua *proprietà*.

Oltre ai diritti *connaturali*, come già si è accennato, vi è anche tutta la gamma dei diritti *derivati*, che non riguardano le attività originarie proprie della *natura* dell’uomo, ma proteggono quelle attività che l’uomo realizza storicamente, nelle differenti circostanze specifiche della vita. Si tratta della complessa trama dei diritti *acquisiti*, tra cui, il più importante, la *proprietà*, qui nel senso economico-giuridico del termine.

Mentre la proprietà che la persona ha sulla sua natura, come messo in luce poco sopra, è connaturale all’uomo, quella che ha sui beni esterni è acquisita. Di fatto i diritti acquisiti si riducono tutti a quello di proprietà, nel senso che essa rende le attività umane (cioè i

⁴ Antonio Rosmini, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 1, n. 49, p. 191.

⁵ Antonio Rosmini, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 1, n. 52, p. 192.

⁶ Cfr. Antonio Rosmini, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 2, n. 952, p. 411.

soggetti) capaci di diritto. Rosmini definisce la proprietà, dal punto di vista del soggetto, come “la facoltà di disporre a piacimento, e ad esclusione di ogni altro, della sostanza e degli utili di una *cosa*”, o in sintesi “il dominio che una persona ha di una cosa”.⁷

Si tratta, in primo luogo, di un libero uso lecito che quindi non può essere, per le ragioni già esposte, immorale.

Occorre soffermarsi un momento sul concetto di proprietà, che costituisce quell’attività umana che rende gli uomini capaci di diritto. L’acquisizione avviene mediante un’azione, con la quale la persona congiunge a sé cose diverse da sé, per servirsene per le proprie finalità (atto intelligente: congiunzione intellettuale e morale e atto fisico: congiunzione fisica). È questo legame tra le cose possedute e la persona a fare della proprietà esterna un diritto. Si tratta di un legame intenso tra persona e cosa, intellettuale e morale prima ancora che fisico.

Questo dominio sulla cosa consente alla persona di farne ciò che vuole. La zona, dentro la quale l’uomo può e deve essere lasciato libero di fare, costituisce la sua *libertà giuridica*: “La proprietà costituisce una *sfera* intorno alla persona di cui la persona è il *centro*; nella quale sfera niun altro può entrare; niuno potendo staccare dalla persona ciò che le è congiunto della detta congiunzione; giacché questo distacco cagionerebbe *dolore* alla persona; e ogni dolore cagionato ad una persona, per se stesso considerato, è proibito dalla legge morale come un male”.⁸

Da un punto di vista oggettivo, la giustificazione della proprietà la troviamo nel fatto che una persona congiungendosi naturalmente con le cose utili al suo sviluppo, stabilisce tra sé e le cose un vincolo fisico-morale. Pertanto la perdita o l’usurpazione di quelle cose rappresenta per la persona un sacrificio, un dolore, una rinuncia penosa. Deve però trattarsi di un vincolo, un legame fisico e morale. Fisico in quanto le cose devono essere a contatto con la persona che le fa sue e se ne appropria. Morale perché le cose reali devono essere congiunte ad una persona intelligente dotata di volontà. Il legame fisico rappresenta la materia del diritto, mentre il nesso morale ne costituisce la forma.

Negando il nesso morale, acquista eccessiva importanza il fattore materiale e si finisce con confondere il diritto con la forza, per cui le cose sarebbero di chi se ne appropria. Viceversa, se si afferma solo il vincolo morale e intellettuale si cade nell’utopia. È il caso, questo, di alcune scuole di pensiero che ritengono lecito, in nome di ragioni semplicemente morali (l’uguaglianza, la fratellanza, ecc.) appropriarsi dei diritti acquisiti degli altri per una redistribuzione. Sono queste le conseguenze del comunismo e certe forme di socialismo.

Il discorso rosminiano sulla proprietà, in modo particolare con il concetto di *appropriazione*, mette in luce una teoria sulla persona che si cala anche nella storia e nella realtà. In questo senso mai potrà intendersi l’*appropriazione* come atto di egoismo o cupidigia dell’uomo, ma una realizzazione concreta della vocazione dell’uomo a *comunicare* con l’essere e i suoi simili.⁹

Dal diritto individuale al diritto sociale

Mentre col vincolo della proprietà l’uomo si unisce alle *cose*, con il vincolo della società si unisce alle altre *persone*. Al diritto individuale si aggiunge, così, l’altra grande ripartizione del diritto derivato in diritto sociale

⁷ Antonio Rosmini, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 1, p. 158.

⁸ Antonio Rosmini, *Filosofia del diritto*, cit., vol.1, p. 160.

⁹ Cfr. Giuseppe Capograssi, *Il diritto secondo Rosmini*, in *Opere*, Giuffrè, Milano 1959, vol. IV, p. 334.

Nella stessa natura nell'uomo c'è un principio di relazione e comunicazione con gli altri uomini. L'essere ideale non è infatti il fondamento solo dell'intelligenza del singolo, ma essendo essere *comunissimo* è pertanto il principio unificatore e supremo di tutte le intelligenze e, quindi, la giustificazione dell'istinto sociale.

Perché possa esistere una società occorre che più persone coscientemente e liberamente mettano in comunione dei beni per raggiungere un determinato scopo.

Da ciò si comprende come tutti gli uomini abbiano il diritto di formare delle società, purché siano giuste (non ledano i diritti altrui) e lecite (non siano immorali né nel fine né nel mezzo). La più ampia e variegata società è quella costituita dall'insieme del genere umano. La più ristretta e intima è quella coniugale. La prima è di intuizione divina, la seconda, invece, deriva dalla natura umana, perché ha come fine la conservazione e lo sviluppo della specie umana. Si aggiunge poi la società civile che è "l'unione di un certo numero di padri di famiglia (comprese le donne), i quali consentono che la modalità dei loro diritti venga regolata da una sola mente e da una sola forza (sociale), alla maggior tutela, e al più soddisfacente uso de' medesimi".¹⁰

In Rosmini il principio di sussidiarietà (al di là del termine che mi pare mai ricorra nella sua vastissima opera) si esprime proprio attraverso il primato riconosciuto alla società domestica e alla stessa società civile sullo Stato, di cui Rosmini temeva le derive totalitarie. In questo senso Rosmini può essere considerato una delle fonti, come dice Campanini, che ha alimentato la riflessione della dottrina della Chiesa sulla sussidiarietà. .

Le tre società sopra citate (*teocratica, domestica e civile*) sono, rispetto all'infinita gamma di società che l'uomo può creare, *necessarie* in quanto il genere umano senza di esse "né potrebbe vivere sulla terra, né svilupparsi al conseguimento della sua terrena perfezione e dei suoi immortali destini".¹¹ A differenza delle altre, esse sono necessarie al *perfezionamento* della persona, in quanto, in mancanza, il genere umano "non progredirebbe mai al conseguimento della moral perfezione sua propria"; ecco perché "si trovano ovunque il genere umano è sufficientemente moltiplicato e sviluppato".¹²

Noi penderemo in considerazione la società civile e quindi la sua organizzazione in uno Stato. Qui basterà ricordare che per società teocratica Rosmini intende la prima società, fondamento di tutte le altre. È detta la società del genere umano nel senso che riguarda tutti gli uomini perché è quella che Dio vuole stringere con tutte le persone. L'aggettivo *teocratica* non deve trarre in inganno rispetto all'usuale significato. Esso esprime, come ha lucidamente messo in luce Clemente Riva, "il significato di *società religiosa*, che indichi il riconoscimento da parte degli uomini, oltre che del vincolo di dipendenza, anche del vincolo sociale che ogni persona singola e tutta insieme l'umanità hanno con Dio".¹³ Si tratta della prima e fondamentale *società* necessaria, perché ha come fine ultimo il bene più alto dell'uomo, la sua definitiva *felicità*.

Si distinguono, nella sua genesi, due distinti livelli e momenti: 1. la sua *inizialità*, che coincide con la totalità del genere umano; 2. la sua *perfezione*, che è costituita dalla Chiesa.

La *società domestica* è composta a sua volta dalla società *coniugale* (che riguarda il rapporto specifico dei coniugi) e dalla società *parentale* (che riguarda i rapporti tra coniugi e figli).

¹⁰ Antonio Rosmini, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 5, n. 1612, p. 1214.

¹¹ Antonio Rosmini, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 4, n. 483, p. 848.

¹² Antonio Rosmini, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 3, n. 20, p. 720.

¹³ Clemente Riva, *Prefazione a A. Rosmini, La società teocratica*, Morcelliana, Brescia 1963, p. 18.

L'uomo ha per natura la tendenza ad unirsi coi propri simili, mettendo in comunione i propri beni. Si tratta di beni di origine spirituale (verità, virtù, felicità, umanità, amore, fino a Dio stesso) e di origine animale (bellezza del corpo, ecc.).

L'unione tra uomo e donna comporta la messa in comunione di questi beni.

La *società coniugale*, con la nascita dei figli, diventa anche *società parentale*. Mentre i genitori trasmettono al figlio la *natura*, Dio crea in lui la *persona*. Da qui un importante corollario: i diritti dei genitori sui figli riguardano la natura e non la persona, che mantiene tutti i suoi diritti inalienabili. Con la crescita della persona dei figli, in modo tale che siano in grado di governare la propria natura, vengono meno i diritti dei genitori. È questo il compito, delicatissimo, dei genitori: condurre i figli verso l'autonomia.

La società civile: il governo civile cioè lo Stato

È questa la società che è stata maggiormente al centro della storiografia rosminiana. Su essa si innesta infatti il pensiero politico e costituzionale di Rosmini.

Ebbene per "società civile" organizzata si intende la comunità politica, il *governo* e quindi lo Stato.

La società civile nasce quando i capi-famiglia affidano, in maniera libera e cosciente, la conservazione e la regolazione dei loro diritti a un'unica mente, che può essere individuale (es. monarchia) o collettiva (es. repubblica).

Essa, che è pur necessaria, a differenza delle altre due società non ha come fine il *godimento* di un bene. Mentre vi è un bene da godere sia nella società teocratica (comunione con Dio) sia nella domestica (comunione tra uomo e donna), manca un bene politico di cui fruire. La società civile ha funzione di *mezzo* rispetto le altre due che, invece, hanno funzione di *fine*. Questo perché le prime due hanno come fine gli oggetti di diritto, i *beni della natura e della persona*, mentre la società civile ha come fine la *modalità dei diritti*, il modo per metterli in atto, cioè non la sostanza, ma gli accidenti degli stessi.¹⁴ Le prime due sono fonti del diritto, quest'ultima regolatrice di diritti esistenti, in quanto forma di società derivata, che nasce dalla riflessione umana per evitare e regolare la collisione dei diritti. Lo Stato, in questa accezione, non deve essere fonte del diritto, ma solo limitarsi a regolarne la modalità. Perciò la società civile non può considerare la persona umana come un semplice mezzo, ma, semmai, ragione di *fine*, rispettandone il valore, la dignità e la libertà che le sono proprie. Questa la prima fondamentale caratteristica.

Suo scopo principale è il *bene comune* (bene di tutti); segue a questo scopo, in via subordinata, il *bene pubblico* (bene del corpo sociale) e il *bene privato* (bene di una parte della società).

Il governo giusto deve rispettare tutti i diritti delle persone pur avendo lo scopo del bene comune e del bene pubblico. Il *bene comune* è il bene di tutti i singoli membri della società, diverso dal *bene pubblico*, che è il bene del corpo sociale nel suo complesso. In caso di conflitto tra l'uno e l'altro, il governo non può sacrificare il bene comune per quello pubblico. Non può neppure sacrificare i diritti di un cittadino per il bene pubblico. Si cadrebbe infatti nella tirannia e non ci sarebbe alcuna difesa per il singolo. È, infatti, con il pretesto della ragion di Stato che si possono commettere i più scellerati delitti.

Nell'attuare i suoi scopi la società civile pone in essere ciò che ritiene adeguato per rendere effettive le leggi, ha il potere di impedire, prevenire o scoraggiare l'abuso e la violazione dei diritti.

¹⁴ Cfr. Antonio Rosmini, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 5, n. 1589, p. 1206.

Questa riflessione sulla *modalità* dei diritti è di importanza capitale per Rosmini, perché individua l'esatta sfera di competenza della società civile. La società civile non ha alcun potere sui diritti, ma solo sulla loro modalità. Da qui l'ulteriore critica a quelle teorie contrattualistiche per cui gli uomini si unirebbero in società rinunciando o alienando parte dei propri diritti. Esse cioè non avrebbero posto abbastanza attenzione alla modalità dei diritti e l'avrebbero scambiata col diritto medesimo. Per Rosmini, invece, l'unione è data allo scopo di impegnarsi per regolarne insieme la modalità.

A questa individuazione della natura e finalità della società civile, per cui compito della società civile è quello di limitarsi a regolare la *modalità dei diritti*, Rosmini dà seguito con la creazione di un efficace sistema di garanzie costituzionali e un oculato sistema di rappresentanza parlamentare.

Tribunale politico e rappresentanza reale

Quanto alla sua effettiva organizzazione, il potere del governo risiede nelle persone che si associano. Per Rosmini, però, non tutti gli associati hanno lo stesso potere. Sulla base della propria concezione antropologica Rosmini tiene distinto, anche in questo contesto, la *persona* da ciò che invece è la *natura* dell'uomo.

Proprio in quanto *persona*, tutti i cittadini sono uguali, dotati della medesima dignità. Essi pertanto concorrono con voto universale all'elezione degli organi di governo, chiamati da Rosmini *Tribunali di giustizia*, cui però spetta la sola amministrazione dei diritti personali.

In quanto *natura* invece, il cittadino contribuisce alla formazione della società in proporzione ai beni materiali che possiede, perciò in proporzione alla *proprietà* dei beni di cui dispone. Questo potere governativo è strutturato come una moderna società di capitali, dove il comando spetta in proporzione ai beni che si mettono in comune. In sostanza per Rosmini, fermo restando i Tribunali di giustizia, compito del potere politico è solo quello dell'amministrazione dei beni dello Stato. In quest'ottica il voto di ciascuno alle elezioni dei deputati (divisi per Rosmini in due camere, quella rappresentativa delle grandi proprietà e quella rappresentativa delle piccole) sarebbe proporzionale ai beni-diritti posseduti.

Nella dottrina rosminiana, i Tribunali politici sono presenti in tutto il territorio e a vari livelli. I suoi membri devono essere eletti con voto a suffragio universale (Rosmini suggerisce scelti possibilmente tra "uomini retti"), i quali avranno il compito di decidere se è stata violata la giustizia nei rapporti tra cittadino e Stato. Infatti il Tribunale politico ha il compito di rappresentare i diritti di tutti e di difenderli non dalle violazioni dei privati (come oggi fanno i tribunali civili), ma dalle "azioni pubbliche del governo",¹⁵ nel senso che suo compito è di valutarne la giustizia. In questo senso il tribunale politico è anche "custode" della Costituzione, in quanto "veglia immediatamente all'esecuzione della Costituzione".¹⁶

Ad esso chiunque si può rivolgere o appellare, mediante ricorso, quando si sente leso nei propri diritti dagli atti di governo. L'esigenza dei Tribunali politici è da considerare uno degli aspetti più innovativi del costituzionalismo del Roveretano. Alla stessa rispondo le moderne costituzioni quando prevedono Corti di alta giustizia di controllo di legittimità. Sottolinea Malusa come Rosmini abbia posto "un effettivo problema ai regimi costituzionali liberali ottocenteschi, che di tale organismo non avevano ritenuto doversi servire. Saranno parecchie costituzioni del Novecento ad accorgersi della proposta rosminiana ed a farla

¹⁵ Antonio Rosmini, *Della naturale costituzione della società civile*, a cura di Francesco Paoli, Tip. Grigoletti, Rovereto 1887, p. 28.

¹⁶ Antonio Rosmini, *Progetti di costituzione. La costituzione secondo la giustizia sociale*, in *Saggi editi ed inediti sullo Stato*, ed. nazionale a cura di Carlo Gray, Bocca, Milano 1952, p. 227.

propria, istituendo Corti di alta giustizia”. Rispetto alle moderne Costituzioni, però, precisa Malusa, il Tribunale pensato da Rosmini dovrebbe avere un ruolo non solo di controllo della costituzionalità delle leggi, ma anche sulla loro legittima applicazione.¹⁷

Quanto all'amministrazione della società civile, nei suoi progetti costituzionali Rosmini prevede infatti due camere elette a suffragio ristretto secondo criteri di censo. Il Parlamento ha il potere legislativo e presiede assieme al governo e al re alla gestione politico-amministrativa dello Stato. Non ha alcuna competenza in tema di garanzia e tutela dei diritti, compito che spetta al Tribunale politico. Nella visione rosminiana, spinta dalla creazione di istituzioni in grado di frenare il dispotismo e favorire l'equilibrio sociale sopra richiamato, il Parlamento è visto come luogo di rappresentanza degli "interessi materiali, i quali non sono uguali in tutti gli uomini".¹⁸ Il Parlamento è simile a un consiglio di amministrazione chiamato a gestire il patrimonio sociale. Ecco che allora, in quest'ottica patrimonialistica, il diritto di scegliere i membri del Parlamento dovrà essere circoscritto ai contribuenti in ragione proporzionale alla quantità dei tributi pagati. Occorre, però, evidenziare come questa teoria della rappresentanza reale non è motivata per Rosmini da ragioni di giustizia; ma, semmai, dall'opportunità di garantire alla società quella *regolarità* che la mette al sicuro da *scosse e perturbazioni*,¹⁹ quindi semplici regole di prudenza e equità.

Questa concezione patrimonialistica della funzione politico-amministrativa dello Stato non costituisce pertanto un dogma, ma va inserita in un contesto più ampio, non soltanto del pensiero complessivo dell'autore, con le proprie specifiche istanze, ma anche nel quadro culturale del primo Ottocento, dove la concezione patrimonialistica dello Stato era al centro di un dibattito aperto e vivace.²⁰ Il pensiero di Rosmini ha il pregio di metterne in rilievo gli aspetti positivi, riuscendo a scindere la rappresentanza reale dall'esigenza di tutelare i diritti per tutti (Tribunale politico).²¹ La teoria del voto limitato ai soli proprietari non deve essere vista come uno degli arcaismi più pesanti del pensiero politico rosminiano, ma va inquadrata in un contesto storico che ne limita la portata discriminatoria. Anzi la presenza di un'esplicita rappresentanza istituzionale degli interessi consente la controllabilità delle ricchezze possedute dai cittadini, a tutto vantaggio della trasparenza pubblica e delle casse statali. Inoltre costituisce un freno agli elementi dispotici che si annidano, a detta di Rosmini, nei Parlamenti eletti a suffragio universale.²²

I Tribunali di giustizia e il parlamento si inseriscono in quella costruzione costituzionale rosminiana dello Stato, in cui emergono due fondamentali istanze: da una parte il *controllo* sul potere, tramite proprio i Tribunali politici (in cui si realizza il principio

¹⁷ Cfr. Luciano Malusa, *Una garanzia per le libertà: il Tribunale politico di Antonio Rosmini*, in AA.VV., *Europa cristiana e democrazie liberali*, a cura di Antonio Salvatori, Edizioni Rosminiane, Stresa 2002, pp. 101-153.

¹⁸ Antonio Rosmini, *Progetti di costituzione. La costituzione secondo la giustizia sociale*, in *Saggi editi ed inediti sullo Stato*, cit., p. 239.

¹⁹ Cfr. Antonio Rosmini, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 6, n. 2601, p. 1586-87.

²⁰ Occorre precisare che Rosmini critica apertamente il patrimonialismo di Haller. Cfr. Mario Sancipriano, *Il pensiero politico di Haller e Rosmini*, Marzorati, Milano 1968, pp. 233-242 e Luigi Bulferetti, *Antonio Rosmini nella Restaurazione*, Edizioni Rosminiane Sodalitas, Stresa 1999, pp. 75-118.

²¹ Per un raffronto con molte teorie coeve con relativa difesa di quella rosminiana, cfr. Francesco Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., pp. 185-218.

²² Sulla rappresentanza reale si vedano ancora i fondamentali testi di Pietro Piovani, *La teodicea sociale di Rosmini*, Morcelliana, Brescia 1997, pp. 297-312; Francesco Traniello, *Società religiosa e società civile in Rosmini*, Morcelliana, Brescia 1997, pp. 111-117.

della rappresentanza delle persone o dei diritti); e dall'altra l'*amministrazione* del potere, tramite il Parlamento (in cui si realizza il principio della rappresentanza reale o delle proprietà). Questi due pilastri, sono il presupposto per cui l'amministrazione della modalità dei diritti si possa fondare sulla *giustizia* e sulla *prudenza*.

Giustizia e prudenza significa anche che la società civile deve realizzare una sapiente distribuzione dei principali beni della società. Questi beni (popolazione, ricchezza, autorità civile, forze armate, scienza, virtù) infatti tendono a unirsi e concentrarsi (il ricco cercherà di avere anche il potere e così via). Ecco che occorre favorire l'equilibrio di queste diverse forze o beni, onde evitare i disordini nella società civile. In questo senso Rosmini parla della *teoria degli equilibri sociali*, per cui nella società ideale si deve raggiungere: 1. l'equilibrio tra la *popolazione* e la *ricchezza*, con una equa distribuzione di essa fra le classi sociali e un suo progressivo aumento con l'aumentare della popolazione; 2. l'equilibrio tra la *ricchezza* e il *potere civile*; 3. l'equilibrio tra il *potere civile* e la *forza militare*, per evitare il dispotismo di pretoriani; 4. l'equilibrio tra il *potere* e la *scienza*, in modo che la forza sia in mano a coloro che la sanno maneggiare solo a vantaggio di tutti i cittadini; 5. l'equilibrio tra la *scienza* e la *virtù*, per evitare che i governanti non facciano della loro scienza e intelligenza uno strumento di tirannia, come succede quando manca nel governo il giusto contrappeso di risorse morali.²³

Il tentativo rosminiano era quello di determinare un assetto costituzionale che superasse quello di tipo francese che conteneva ancora sopiti i germi del dispotismo, mortificando i diritti di giustizia e di proprietà. Le nuove costituzioni del '48, pertanto, conservano ancora i caratteri dell'assolutismo regio, spostando quest'ultimo dai principi al popolo, e da questo al Parlamento che lo rappresenta.

Per Rosmini la costituzione deve esprimere il bisogno di giustizia della popolazione. A ben guardare, dice Rosmini, le libertà rivendicate nei moti rivoluzionari, sono quelle *legittime*, cioè i diritti radicati entro la sfera della giustizia politica. La maggior sorgente di ricchezza materiale e intellettuale per una nazione, dice Rosmini, è data dalla libera espressione delle persone e delle comunità. La persona, riprendendo i temi affrontati della *Filosofia del diritto*,²⁴ è sorgente di libertà ed è proprio questa libertà, lecitamente esercitata in una attività, che crea nuovi diritti-beni. La conseguenza di questa posizione è che le costituzioni devono proteggere e favorire lo sviluppo di ogni tipo di libertà, vigilando solo affinché non si trasformino in *abuso* di libertà, quando cioè invada le libertà altrui. In Rosmini è forte la preoccupazione che l'abuso dei diritti, che può manifestarsi tra singoli cittadini o tra gruppi sociali (società intermedie), possa essere compiuto anche dallo Stato e le sorgenti costituzioni di stampo francese hanno in sé la potenzialità di tale abuso. Il rischio è che lo Stato da semplice *amministratore*, come Rosmini sostiene dettagliatamente nell'analisi della *società civile*, diventi *padrone* dei diritti altrui.

Questo l'assetto costituzionale dello stato rosminiano che, per l'Italia, andrebbe completato con un accenno alla visione confederale. Visione che per Rosmini era la più naturale, veloce, meno violenta per raggiungere l'unità della nazione. Non solo. Ma vi è anche una ragione filosofica alla base. Ora la persona ha dei diritti innati (alla verità, al bene,

²³ Cfr. Antonio Rosmini, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 6, nn. 2589-2610, pp. 1583-1589.

²⁴ Scrive Gray a proposito della seconda edizione rosminiana de *La costituzione secondo la giustizia sociale* preparata da Rosmini sul finire del 1848: "...il rigore scientifico fa della *Costituzione secondo la giustizia sociale* quasi un'appendice od applicazione della *Filosofia del diritto*, cui ora frequentemente si richiama, e con un contenuto proprio, tuttavia, quasi di trattato di diritto costituzionale e finanziario"(Carlo Gray, *Introduzione a Antonio Rosmini, Progetti di Costituzione*, edizione nazionale, Fratelli Bocca Editori, Milano 1952, p. LI).

alla felicità) che sono uguali per tutti. Ma ha anche dei diritti *acquisiti* che essa raggiunge solo con la sua libera e cosciente attività. Sotto quest'aspetto la persona è essenzialmente potenza attiva (*principio attivo supremo*), e più agisce, più acquista diritti. Proprio perché ogni persona è libera, le sue scelte responsabili determineranno la quantità dei diritti che egli di volta in volta acquisisce e accumula: se, ad esempio, compie un determinato iter, acquista il diritto di fare il medico, ecc. Da qui ne viene che i diritti, e il cumulo dei diritti, differisce da persona a persona e, di conseguenza da comunità a comunità. Per cui ogni società civile è formata, a causa della propria storia nella quale confluono clima istruzione indole ecc., con cumuli di diritti acquisiti diversi da comunità a comunità. E siccome dalla quantità dei diritti (= delle attività) dei singoli e delle comunità si misura la quantità delle ricchezze di una nazione, è interesse dello Stato, oltre che della giustizia, *riconoscere* tali diritti. Da qui la scelta rosminiana di uno stato variegato, in cui cercare di comporre in armonia stato unitario e federalismo. Unità nella varietà. Questa forma di governo rispetterebbe le persone singole e le comunità, fonderebbe maggiormente lo Stato sulla giustizia (che consiste nel dare a ciascuno il suo). Anche in questa visione non possiamo non cogliere ancora un volta l'affermazione, nei fatti, del principio di sussidiarietà.

Conclusioni

Si è cercato di far emergere quel legame vivo e fecondo tra persona e diritto, espresso felicemente nella formula della *persona* come *diritto sussistente*. Indubbiamente Rosmini restituisce un discorso sull'uomo e sul suo agire nella storia (diritto), completo, poderoso e persino suggestivo. Il richiamo alla centralità della persona quale vera fonte del diritto è oggi una lezione sulla quale insistere e sulla quale occorre riflettere. La peculiarità ontologica della persona (la sua partecipazione al divino), e il primato del suo fine, determinano un diritto inalienabile e universale perché inerente alla *dignità umana*.

Solo attraverso la ricca valenza del personalismo rosminiano può essere compreso il suo rifiuto dello Stato come sorgente primaria dei diritti della persona e dei gruppi sociali. La persona, quale *libera attività*, viene prima della stessa società (familiare e civile) e non può quindi subire il soffocante dominio dello Stato o del "pubblico". Questo perché, ci ricorda Riva, "la persona ha ragione di fine nei confronti della società, mentre la società nei confronti della persona ha ragione di mezzo".²⁵ Ogni società è, perciò, costituita *per* la persona umana, la quale ne rappresenta, in un certo senso, il limite invalicabile.

"L'onnicomprensivo Stato moderno (al limite, lo Stato totalitario, che tutto pretende di assoggettare a sé, dalla Chiesa ai poteri locali) viene per così dire dissolto e ricompreso all'interno di una organica architettura di società [teocratica, domestica e civile]; quella stessa struttura che allo Stato è in qualche modo paragonabile per natura e funzioni e cioè la società civile, appare al proprio interno rigorosamente limitata dalla sua specifica finalità, che è quella di disciplinare e di garantire, nel rispetto dell'autonomia e della libertà della persona, l'esercizio dei vari diritti, piuttosto che costituirli e fondarli".²⁶ In questa prospettiva il diritto svolge una funzione di garanzia, in modo particolare nei rapporti tra persona e Stato, tanto che Rosmini, conclude Campanini, può essere annoverato tra coloro che, del movimento romantico rappresentano "l'esito personalistico", mentre Hegel (preceduto da Fichte e seguito da gran parte del socialismo "revisionista") ne rappresenta, all'opposto, l'esito statualistico.²⁷

²⁵ Clemente Riva, *Attualità di A. Rosmini*, Editrice Studium, Roma 1970, p. 196.

²⁶ Giorgio Campanini, *Antonio Rosmini e il problema dello Stato*, Morcelliana, Brescia 1983, p. 7.

²⁷ Giorgio Campanini, *Antonio Rosmini e il problema dello Stato*, cit., p. 129.

L'edificio rosminiano, a differenza di quello hegeliano, si arresta infatti alla società civile. Manca nel Roveretano una visione dello Stato come superiore punto di sintesi fra le varie società: società domestica, società civile e, soprattutto società teocratica, sono fra loro nettamente distinte, anche se collegate. In Rosmini il loro punto di congiunzione non è il criterio della statualità, territoriale o giuridica, ma semmai un quadro di valori etici che trovano il loro luogo di espressione nella società civile.

Non deve meravigliare, pertanto, se, tutte le volte che Rosmini si pone il problema dello Stato, ne mette in evidenza i rischi e i pericoli al fine del libero espandersi della persona nella vita di relazione. Quasi che egli avverta i possibili esiti negativi dello Stato moderno burocratico ed accentrato.

In questo senso è possibile sottolineare la valenza positiva della critica allo Stato moderno quale costante di Rosmini. Essa si esprime attraverso l'affermazione della centralità della persona, come già ribadito; l'opzione per una società articolata e pluralistica rispetto ad una uniforme ed omogenea; la difesa della originarietà della famiglia; l'emergenza del valore della coscienza religiosa per la stessa ordinata crescita della società civile.

Anche per questo, ci dice Cotta, Rosmini si inserisce a pieno titolo nel solco della tradizione del cattolicesimo liberale, fornendo un contributo sicuramente rilevante.²⁸

Con il crollo delle ideologie del XX secolo, la difesa della dignità della persona, non in astratto ma in concreto, fondata cioè su una metafisica della persona, che da quelle ideologie era stata mortificata, può trovare in Rosmini un autentico ispiratore e solido sostenitore, in grado di garantire ai diritti dell'uomo non solo un fondamento, ma anche una solida effettività. In grado di costituire anche una solida barriera e un argine al problema della proliferazione di rivendicazione di diritti umani settoriali, quali il diritto all'aborto libero o all'ottenimento di un figlio nei vari modi ormai tecnicamente possibili, alla fecondazione eterologa o addirittura alla clonazione. Qui la lezione rosminiana è quanto mai illuminante: "Questi presunti diritti violano il diritto sussistente della persona, propria od altrui, riducendola a semplice mezzo d'una libera autorealizzazione".²⁹ Tendono a menomare ciò che costituisce ontologicamente la persona "diritto umano sussistente". Altrimenti si corre il "rischio, nient'affatto immaginario, che il diritto fondamentale dell'uomo sia considerato come diritto ad una realizzazione *soggettivistica* ed egocentrica di sé".³⁰

Rosmini, precisa ancora ci insegna che la persona ha un fine proprio ed è proprio per questo che essa *deve* venir trattata sempre come fine. L'aver un fine appartiene, però, alla specifica struttura ontologica umana. Ciò che rende fine la persona umana, come affermato dal Roveretano nella *Filosofia del diritto*, è infatti l'elemento divino che la informa: "In questa partecipazione strutturale della persona al divino, - conclude Cotta - Rosmini ci disvela la più profonda radice dei diritti dell'uomo.

Altri ancora possono essere gli spunti di attualità della riflessione rosminiana. Alcuni sono stati messi in luce nelle pagine precedenti del presente lavoro. Si consideri il federalismo e il riconoscimento delle autonomie, dove Rosmini anticipa temi oggi alla base del principio di sussidiarietà. Ma si pensi anche al tema, tanto contemporaneo quanto forse abusato, della globalizzazione. Tornano in mente le osservazioni del Roveretano sui limiti

²⁸ Sul contributo di Rosmini al cattolicesimo liberale si veda Pietro Piovani, *La teodicea sociale di Rosmini*, Padova 1957, pp. XL-420; Francesco Traniello, *Società religiosa e società civile in Rosmini*, Il Mulino, Bologna 1966, parti II e III, e ancora Dario Antiseri, *I cattolici liberali da Antonio Rosmini a Michael Novak*, in AA.VV., *Da Cartesio a Hegel o da Cartesio a Rosmini?*, Edizioni Rosminiane, Stresa 1997, pp. 153-164.

²⁹ Sergio Cotta, *La persona come "diritto sussistente"*, oggi, cit., p. 178.

³⁰ Sergio Cotta, *La persona come "diritto sussistente"*, oggi, cit., pp. 178.

della società civile, sul diritto sociale, la sua prospettiva (forse utopistica) di un ordinamento dei rapporti tra cittadini e Stati che trascenda i rapporti di un solo Stato verso un ordinamento universalistico e superiore, un ordinamento, però, che sappia rispettare fino in fondo la dignità della persona, preservandone cioè la valenza ontologica di fonte del diritto. Una società globalizzata deve, quindi, mettere al centro l'uomo, deve assumere la persona come fine e non come semplice mezzo di finalità ed essa estranee (es. finalità esclusivamente economiche). L'uomo come *persona*, nell'accezione più intimamente rosminiana.

Al di là di questi spunti di riflessione, rimane la forza di una lezione di diritto che è sopravvissuta non solo ai suoi detrattori in campo filosofico, ma anche a quelle ideologie del XIX e XX secolo che sembravano doverla seppellire per sempre. La crescente attenzione a Rosmini, sia da parte del mondo laico che di quello ecclesiale, è sicuramente il segno più vivo della sua attualità.

L'attenzione di Rosmini ai principi, alla persona quale fonte del diritto e al suo rispetto sempre, contro ogni prevaricazione, rimane un punto non di arrivo ma di partenza per le nuove sfide che il futuro va preparando.